

COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 73 del 29 novembre 2002
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 15 febbraio 2006
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 40 del 13 aprile 2007

S O M M A R I O

TITOLO I	-	DISPOSIZIONI GENERALI
Art.	1	- Ambito di applicazione
Art.	2	- Classificazione del comune
Art.	3	- Pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni
Art.	4	- Rettifica ed accertamento d'ufficio
Art.	5	- Funzionario responsabile
TITOLO II	-	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
Art.	6	- Oggetto
Art.	7	- Soggetto passivo
Art.	8	- Obbligo della dichiarazione
Art.	9	- Casi di omessa dichiarazione
Art.	10	- Modalità di applicazione dell'imposta
Art.	11	- Piano generale degli impianti
Art.	12	- Procedure per ottenere il provvedimento per l'installazione degli impianti
Art.	13	- Esposizione della pubblicità a cura del Comune
Art.	14	- Divieti generici
Art.	15	- Limitazioni e divieti
Art.	16	- Pubblicità su spazi ed aree comunali
Art.	17	- Tariffe
Art.	18	- Termini per il pagamento dell'imposta
TITOLO III		DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Art.	19	- Oggetto
Art.	20	- Superficie degli impianti
Art.	21	- Ripartizione della superficie degli impianti
Art.	22	- Diritto sulle pubbliche affissioni
Art.	23	- Affissioni dirette
Art.	24	- Riduzione del diritto
Art.	25	- Esenzioni del diritto
Art.	26	- Modalità per le pubbliche affissioni
TITOLO IV	DISPOSIZIONI FINALI	
Art.	27	- Sanzioni tributarie ed interessi
Art.	28	- Gestione del servizio
Art.	29	- Sanzioni amministrative
Art.	30	- Rimborsi in genere e compensazione
Art.	31	- Interessi
Art.	32	- Limite di esenzione per versamenti e rimborsi
Art.	33	- Disposizioni finali
Art.	34	- Entrata in vigore del regolamento comunale

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 (AMBITO DI APPLICAZIONE)

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nell'ambito del Comune di San Benedetto Val Di Sambro sono soggette, rispettivamente, ad una imposta od al pagamento di un diritto secondo le disposizioni del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni oltre che alle norme del presente regolamento.

ART. 2 (CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE)

1. In applicazione dell'art. 2 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507 il Comune di San Benedetto Val di Sambro è da considerarsi appartenente alla V^a classe.

ART. 3 (PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI)

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni devono essere effettuati mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di San Benedetto Val di Sambro ovvero a mezzo versamento diretto presso la Tesoreria Comunale o altri Istituti autorizzati, ovvero attraverso il servizio "pagobancomat" se istituito dall'Ente.
2. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione prevista dall'art. 8 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507 per quanto riguarda la pubblicità ed alla richiesta di cui all'art. 19 del citato decreto per quanto riguarda le pubbliche affissioni.
3. Per l'effettuazione dei pagamenti sopra descritti, dovrà essere usato il bollettino predisposto con Decreto a cura del Ministro delle Finanze.
4. Si applicano integralmente le disposizioni di cui ai commi 4,5,6 e 7 dell'art. 9 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507.
5. I soggetti passivi devono effettuare i versamenti relativi all'imposta comunale sulla pubblicità con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Il funzionario preposto all'Ufficio Tributi può riscuotere con unico bollettino di riscossione le violazioni riferite a più annualità di imposta.

ART. 4
(RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO)

1. Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e dei ritardati o degli omessi versamenti notificando al contribuente un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, nonché quelli per omesso, ritardato o parziale versamento, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative o tributarie a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.
4. Il comune, decorsi infruttuosamente 60 giorni dalla data di notifica degli avvisi di accertamento, procede alla riscossione coattiva degli importi dovuti anche a mezzo della procedura prevista dal R.D. n. 639 del 14 aprile 1910. I ruoli o le ingiunzioni fiscali devono essere notificati entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

ART. 5
(FUNZIONARIO RESPONSABILE)

1. Si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 11 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507.

TITOLO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART. 6 (OGGETTO)

1. Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507 è soggetta all'imposta sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Si intende per attività economica lo scambio di beni o di servizi o comunque una attività suscettibile di valutazione economica.

ART. 7 (SOGGETTO PASSIVO)

1. Si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 6 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 8 (OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE)

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare al Comune, apposita dichiarazione, anche cumulativa, esclusivamente su modello messo a disposizione dal Comune.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ART. 9 (CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE)

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:
 - all'art. 12 - effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto
 - all'art. 13 - effettuata con veicoli;
 - all'art. 14, commi 1, 2 e 3 - effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;
 - del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:
 - all'art. 14, comma 4 - realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermi a pareti

- riflettenti;
- all'art. 15:
 - comma 1 - effettuata con striscioni a altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze;
 - comma 2 - effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale;
 - comma 3 - effettuata con palloni frenati e simili;
 - comma 4 — effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
 - comma 5 - effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;
 - del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 10 **(MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA)**

1. Si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 11 **(PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI)**

1. Entro un anno dall'approvazione del presente regolamento, i Responsabili del Settore Urbanistica e LL.PP., congiuntamente proporranno alla Giunta Comunale, in applicazione del presente Regolamento, il "Piano Generale degli impianti"
2. Il piano di cui al precedente comma dovrà in ogni caso contenere:
 - a) il censimento degli impianti in atto;
 - b) il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo.

ART. 12 **(PROCEDURE PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI)**

1. L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente Regolamento è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.
2. L'autorizzazione ad eseguire la pubblicità dovrà risultare da atto scritto.
3. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Responsabile di Settore ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità, qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.
4. L'autorizzazione:
 - per la pubblicità ordinaria (art. 12 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507);
 - per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 D. Lgs 15 novembre 1993 n. 507), superiori a 30 giorni;sarà rilasciata dal Responsabile di Settore sentita la Commissione Edilizia.

ART. 13 **(ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITÀ A CURA DEL COMUNE)**

1. A richiesta degli interessati il Comune può provvedere, ove l'Ufficio disponga di adeguata attrezzatura e personale sufficiente, a collocare direttamente i mezzi pubblicitari.
2. In tal caso, oltre al pagamento della prescritta imposta, il committente dovrà anticipatamente versare al Comune l'importo della spesa relativa, quale risulterà dal preventivo redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, nel quale dovranno, comunque, considerarsi anche l'utile ed il rischio d'impresa.

ART. 14
(DIVIETI GENERICI)

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione le vigenti disposizioni previste dal Nuovo Codice della Strada.

ART. 15
(LIMITAZIONI E DIVIETI)

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso a mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è consentita esclusivamente dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, rimanendo vietata nei rimanenti orari.
2. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.
3. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 Phon.
4. E' infine vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.
5. L'autorizzazione ad esporre trasversalmente alle vie o alle piazze striscioni pubblicitari ed altri mezzi similari può essere rilasciata solo quando, per l'ubicazione, le dimensioni e le iscrizioni essi non possono nuocere all'estetica e al decoro urbano nonché alla sicurezza della viabilità e del traffico.

ART. 16
(PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI)

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero, su beni appartenenti al demanio comunale, oltre la corresponsione dell'imposta, è dovuto il pagamento di un canone di affitto o di concessione nella misura stabilita dal Comune, nonché il pagamento della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, quando sia dovuta.

ART. 17
(TARIFFE)

1. Le tariffe dell'Imposta per la pubblicità di cui agli artt. 12, 13, 14, 15 e 7 comma 7 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e le maggiorazioni previste dall'art. 3, comma 6, del suddetto Decreto, sono applicate nella misura stabilita dalla legge da adottarsi con apposito atto di Giunta Comunale.
2. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base: le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 18
(TERMINE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA)

1. Il termine per il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità a carattere permanente, è fissato per il 31 Gennaio dell'anno a cui l'imposta si riferisce.
Tale termine può essere prorogato con apposito atto della Giunta Comunale.

TITOLO III

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 19 (OGGETTO)

1. Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva competenza comunale.
Il Comune di San Benedetto Val Di Sambro garantisce, quindi, l'affissione negli impianti specificamente individuati nel Piano Generale degli impianti di manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque priva di rilevanza economica.
Il Comune di San Benedetto Val Di Sambro prevede altresì nel "Piano generale degli impianti" di individuare gli spazi riservati ai messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 20 (SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI)

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq. 20 per ogni mille abitanti.
2. La Giunta Comunale, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

ART. 21 (RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI)

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'art. 21 del presente regolamento, nei limiti della capienza degli stessi.
3. Negli spazi appositamente riservati dal Comune per le affissioni dirette ai soggetti cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/1993 il Comune non fornisce personale per l'affissione e non richiede il diritto sulle pubbliche affissioni.
4. Per l'affissione negli spazi di cui al comma 3 del presente articolo la richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/1993.
5. Al fine di consentire un'equa disponibilità degli spazi di cui al precedente comma 3 ciascun soggetto, per ogni richiesta, non può occupare con l'affissione un numero di spazi superiore al 50% (con arrotondamento per eccesso all'unità superiore) di quelli disponibili al momento della richiesta stessa, e la durata dell'affissione non può essere superiore ai 15 gg. con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta al Comune.
6. La superficie degli impianti di cui al precedente articolo 20, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

a)	Alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica	10%
b)	Alle affissioni di natura commerciale	75%
c)	A soggetti privati, per l'effettuazione di affissioni dirette	5%

7. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 22
(DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI)

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni effettuate dal Comune di San Benedetto Val Di Sambro è quella stabilita nell'art. 19 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507 per i Comuni di Classe V.

ART. 23
(AFFISSIONI DIRETTE)

1. L'utilizzo degli spazi per l'effettuazione delle affissioni dirette di cui alla lettera c) primo comma del precedente art. 20 potrà avvenire dietro richiesta effettuata al settore competente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con allegata la specifica documentazione:
 - a) copia della preventiva autorizzazione, concessione a permesso di installazione dei singoli impianti a norma della legge e dei regolamenti comunali vigenti, rilasciate a cura del Settore competente ai diretti interessati;
 - b) copia del manifesto dei diretti interessati da affiggere e relative dimensioni, numero e formato dei singoli fogli, durata e luoghi di esposizione.
2. In mancanza di detta documentazione l'autorizzazione non sarà rilasciata.
3. Si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall'art. 12 comma 1 e 4 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507.
4. Sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili, per qualsiasi scopo costruiti, il Comune ha diritto ad effettuare le affissioni e la pubblicità nel modo che riterrà più opportuno, senza che possano essere pretese, nei suoi confronti, indennità e compensi di sorta.

ART. 24
(RIDUZIONI DEL DIRITTO)

1. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 20 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 25
(ESENZIONI DEL DIRITTO)

1. Si applicano le esenzioni previste dall'art. 21 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.

ART. 26
(MODALITÀ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI)

1. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 22 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i..

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27 (SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI)

1. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 23 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i..

ART. 28 (GESTIONE DEL SERVIZIO)

2. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune di SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO in gestione diretta. Il Comune potrà provvedere all'affidamento di incarichi esterni, esclusivamente per le attività di consulenza e di supporto all'ufficio tributi del Comune nella gestione del tributo.

ART. 29 (SANZIONI AMMINISTRATIVE)

1. Per le violazioni della legge o del presente Regolamento si applica l'art. 24 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.
2. Per quanto riguarda la pubblicità abusiva il Comune deve effettuare la immediata copertura, in modo che sia priva di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso secondo quanto previsto dall'art. 10 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.
3. Verrà inoltre disposto il sequestro dei mezzi pubblicitari abusivi mediante apposita ordinanza del Sindaco, al sensi e per gli effetti previsti dai commi 4 e 5 dell'art. 24 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.

ART. 30 RIMBORSI IN GENERE E COMPENSAZIONE

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato in via giudiziale il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi dal giorno del versamento non dovuto.
3. Il funzionario responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito anche se riferite a tributi diversi ed a annualità diverse.

ART. 31 INTERESSI

1. Gli interessi a debito e a credito sono computati nella misura stabilita con apposito atto dal Consiglio Comunale.

ART. 32
LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI

1. Non si fa luogo al versamento se l'imposta comunale sulla pubblicità da versare è inferiore a € 1,00.
2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare complessivo, non superi € 10,00. Detta norma non si applica nei casi di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto per più annualità di imposta sia superiore al predetto limite.
3. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
4. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare, qualora il credito vantato dal Comune non superi € 100,00.
5. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 10,00 (compresi interessi).
6. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

ART. 33
(DISPOSIZIONI FINALI)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti ed in particolar modo il D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 34
(ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO COMUNALE

1. Il presente Regolamento, entra in vigore a decorrere dal 01/01/2007.